

## **L'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: principali problemi interpretativi e di coordinamento. Reato associativo o monosoggettivo?**

**A cura di Dott. Lorenzo Murgia**

La tutela dell'ambiente si fonda prevalentemente su reati di natura contravvenzionale. Da più parti della dottrina è giunta la richiesta di un immediato intervento del legislatore finalizzato ad inserire, all'interno del nostro sistema giuridico, nuovi "delitti ambientali", i quali, in virtù del loro peculiare sistema sanzionatorio, potrebbero garantire una tutela più efficace del bene giuridico. In realtà, ad oggi, insieme all'art. 258, comma 4, del D. LV. n. 152/06 relativo al trasporto in assenza di formulari o con formulari incompleti o inesatti o di falsificazione o uso di certificati di analisi falsi durante il trasporto di rifiuti pericolosi, l'unica fattispecie delittuosa in materia è quella introdotta nel 2001 con l'art. 53-bis- del "Decreto Ronchi" e riproposta fedelmente nell'attuale art. 260 del D. LV. n. 152/06, rubricato come "*Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*". Tale reato introduce un ambito di tutela assai rilevante, anche se circoscritto rispetto agli obiettivi che avevano mosso il progetto di riforma dei reati ambientali, elaborato dalla Commissione Ecomafia del Ministero dell'Ambiente, il quale prevedeva tutta una serie di articoli da inserire nel Codice Penale, sotto autonomo titolo dedicato proprio ai delitti contro l'ambiente. Con questo scritto, dopo una breve ma necessaria panoramica sui principali problemi interpretativi che trascina con se tale ipotesi di reato, si cercherà di fare luce su una questione di primo rilievo, ancora priva di una soluzione definitiva: il delitto di "*attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*" è un reato di natura monosoggettiva o, al contrario, può essere

ricompreso tra le fattispecie associative? Ma andiamo con ordine, e prima di rispondere a tale quesito, cerchiamo di approfondire la conoscenza della fattispecie in esame, partendo dalla lettura del suo primo comma, sui cui si soffermerà la nostra attenzione: art. 260, comma1, D. LV. n. 152/2006 – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti- *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni...”*

Si è ampiamente sottolineato che non si tratta di un reato contravvenzionale ma di un delitto e come tale questo potrà configurarsi nella misura in cui il soggetto attivo del reato ponga in essere una condotta (nello specifico rileva che questo abbia *“ceduto, ricevuto, trasportato, esportato, importato o comunque gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”* ) che si atteggi come dolosa. Ma è pacifico che il dolo richiesto in questa sede non sia il “dolo generico”, ma il “dolo specifico”: infatti il legislatore, ipotizzando che la condotta descritta sia finalizzata al perseguimento di un *“ingiusto profitto”* , eleva lo scopo ad elemento costitutivo della fattispecie penale, per quanto l’effettivo raggiungimento di esso non è necessario per il perfezionamento del reato. Da ricordare che, in numerose sentenze, la Corte di Cassazione prevede che l’ingiusto profitto possa concretizzarsi come un reddito patrimoniale, come risparmio sui costi di produzione o come un generico vantaggio di altra natura. Come detto l’art. 260 elenca tutta una serie di condotte idonee ad integrare l’attività organizzata per il traffico di rifiuti; tali condotte potrebbero comunque rilevare penalmente ai sensi di altre fattispecie contravvenzionali contenute nel D. LV. n. 152/06, ma nel caso in cui vengono poste in essere in concomitanza con tutte le altre condizioni previste dalla norma in parola (condotte precedute *“dall’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”*, la quantità di

rifiuti oggetto del traffico illecito deve essere "*ingente*" e finalizzata, come già visto al perseguimento dell' "*ingiusto profitto*"), trascinano con se un disvalore penale maggiormente penetrante nel nostro ordinamento che giustifica il trattamento sanzionatorio particolarmente invasivo tipico dei delitti. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la fattispecie de qua è radicalmente diversa rispetto alla norma che disciplina le "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", e che fra le due norme non è configurabile un rapporto di specialità né di alternatività, sicchè l'applicazione di una escluda necessariamente l'applicazione in concreto dell'altra. Nel caso concreto però, possono ricorrere sia gli elementi sostanziali indicati dell'una (allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate) che quelli formali previsti dall'altra (mancanza dell'autorizzazione), dando così luogo al concorso di entrambi i reati ai sensi dell'art. 81, comma 1, c.p.

Ma cosa si deve intendere per "*ingente quantitativo di rifiuti*"? In passato si sollevò una questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, rilevando la parziale incostituzionalità dell' attuale art. 260 del D. LV. n. 152/06, nella parte in cui il legislatore non provvedeva a fornire parametri sufficientemente determinati, che potessero indicare quando tale condizione quantitativa fosse effettivamente soddisfatta. La Corte Costituzionale ha invece riconosciuto la piena legittimità delle scelte normative fatte in materia, considerando assolutamente opportuno che, a valutare la rilevanza quantitativa dei rifiuti gestiti illecitamente, non fosse la legge *ex antea*, attraverso una valutazione meramente prognostica, ma il Giudice di merito mediante una ragionevole valutazione discrezionale relativa alla specificità del caso concreto e alla natura dei rifiuti.

Passando al soggetto attivo del reato, a quindi avvicinandosi sensibilmente al tema che ci siamo proposti di trattare, c'è da porsi una prima importante domanda: siamo di fronte ad un reato comune o si tratta di reato proprio?

Per lungo tempo la tesi prevalente è stata quella che riconosceva l'art. 260 come un reato comune: dando particolarmente rilevanza al valore del pronome "*chiunque..*", in incipit alla norma, si dovrebbe concludere che tale fattispecie delittuosa può essere perpetrata da qualsiasi cittadino comune. Ma una critica a tale affermazione è stata mossa. Il cittadino comune è senz'altro in grado di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, perseguendo lo specifico fine individuato nell'ingiusto profitto. Ma non sono così soddisfatte tutte le condizioni integranti del fatto tipico previste dalla norma: occorre infatti, come parzialmente già accennato, che vi siano una serie di attività prodromiche volte ad allestire mezzi (materiali ed economici) e una attività continuativa organizzata, che secondo la giurisprudenza ( Corte di Cass. sent. n. 4082 del 2005) sono sempre presenti a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obbiettivo preso di mira. Anche alla luce di quanto detto, non senza seguito è l'idea di chi considera il delitto di organizzazione del traffico illecito come un reato di natura propria, che come tale potrebbe essere consumato solo da soggetti che rivestano determinate qualifiche o come in questo caso specifico, che si trovino in una determinata situazione di fatto, cioè: solo nell'ambito di un'attività di tipo imprenditoriale (anche se di tipo clandestino) da colui che ricopra una posizione apicale all'interno dell'organizzazione che gestisce illecitamente i rifiuti.

Avendo ora una conoscenza sufficientemente approfondita della fattispecie, proviamo a dare una risposta al quesito inizialmente proposto: il delitto previsto dall'art. 260 del D. LV. n. 152/06 può essere commesso da un unico soggetto o si tratta di un reato di tipo associativo e, come tale, richiede la necessaria cooperazione di una pluralità di individui?

Anche in questo caso è opportuno presentare le principali argomentazioni che sono state addotte in suffragio di una e dell'altra tesi, lasciando alla libertà intellettuale del lettore, l'opportunità di prendere posizione in merito.

Gran parte della dottrina conclude per la natura monosoggettiva della norma: la norma incriminatrice è modellata in termini monosoggettivi, contempla cioè l'ipotesi che la realizzazione del fatto tipico avvenga da parte di un autore individuale. Per converso essa non è operante a quei comportamenti che, per quanto causa di lesione del bene protetto, non siano conformi al tipo legale. E questo perché il nostro ordinamento si ispira al criterio di legalità formale, valendo di conseguenza la concezione restrittiva dell'autore e il "chiunque" con cui si apre la norma, non è riferito a chi contribuisce in qualche modo alla realizzazione del delitto di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti" ma solo a chi realizza la fattispecie tipica in tutti i suoi elementi costitutivi. Coloro che concorreranno nel reato potranno essere puniti solo attraverso il combinato disposto tra l'art. 260 del D. LV. n. 152/06 e l'art. 110 c.p. di parte generale, il quale statuisce che *"Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita"*.

Quali sono invece le principali argomentazioni di chi preferisce considerare il delitto in parola come un c.d. "reato plurisoggettivo necessario"? Il fenomeno della commissione in comune dell'illecito appare sempre più tipico del nostro periodo storico, in quanto l'opportunità di unire le forze e dividere i compiti facilita, sia sul terreno operativo che sul piano psicologico, la commissione del reato. L'associazione diventa così essenziale per le "imprese criminali di ecomafia", ove la residua delinquenza individuale trova la sua sopravvivenza, la sua linfa vitale, oltre che in fattori soggettivi, anche nell'istintiva riluttanza di certi delinquenti a correre i rischi che la collaborazione comporta. Spesso la cooperazione delittuosa si fonda sull'esistenza di volontà preponderanti, quelle che la recentissima cronaca descrive come "grumoli di poteri", che vanno a

coalizzare le sottomesse volontà altrui, stimolandone la condotta illecita. Dunque, alla luce di quanto detto, dalla corretta lettura dell'art. 260 e tenendo conto della peculiarità delle condizioni richieste per la sua consumazione, si potrebbe concludere di essere di fronte ad un reato, non monosoggettivo dove il concorso di altre persone è meramente eventuale, ma "necessariamente plurisoggettivo", poiché per l'esistenza dello stesso è richiesta una pluralità di soggetti attivi. Il delitto di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti" andrebbe così a nutrire l'elenco di quell'autonoma categoria di reati (tra i quali possiamo ricordare a titolo meramente esemplificativo l'art. 416 "Associazione per delinquere" e l'art. 588 "Rissa") in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo della fattispecie legale, la quale non potrà essere commessa da un solo individuo, e le condotte poste in essere sono tra loro convergenti, cioè tendono parimenti verso un unico scopo: l'ingiusto profitto. In questo contesto quindi le condotte di chi cede o riceve, di chi importa o esporta, di chi trasporta o di chi genericamente gestisce in maniera abusiva un ingente quantitativo di rifiuti, sono tutte concorrenti tra di loro ed essenziali per il perseguimento dello scopo criminoso. Tutti i concorrenti risponderanno a per il delitto di cui all'art. 260, perché ritenuti tutti egualmente responsabili e punibili in via di principio; sarà il Giudice di merito a graduare la pena in base al ruolo che ciascuno ha effettivamente svolto.

E coloro che considerano il delitto *de qua* come una fattispecie plurisoggettiva necessaria, devono giocoforza dare la risposta ad un ulteriore quesito di estrema importanza: a che titolo risponderà colui che, per quanto non entrato organicamente a far parte del sodalizio criminoso, ha comunque prestato ad esso un proprio adeguato contributo, con la consapevole volontà di operare perché lo stesso operasse i suoi scopo? Si pensi a chi, avendo avuto notizia circa l'esistenza di una "cooperativa" dedita al traffico illecito di rifiuti, pur avendo l'obbligo giuridico, in virtù della sua posizione istituzionale, di

denunciare il fatto, non intervenga o addirittura contribuisca, anche con un solo intervento, al mantenersi in vita dell'associazione. Se si concorda sulla natura "associativa" del reato, tale soggetto risponderà, secondo quello che è ad oggi l'orientamento più diffuso in dottrina e suffragato dalla stessa giurisprudenza, a titolo di "concorso di persona esterno ed eventuale nel reato plurisoggettivo necessario", ai sensi del combinato disposto tra l'art. 260 del D. LV. n. 152/06 e l'art. 110 c.p.

Da questa breve trattazione si può evincere come la fattispecie presa in esame sia stata foriera di numerose problematiche interpretative, a causa di scelte di tecnica legislativa non sempre condivisibili, così come non è stato sempre agevole il suo coordinamento con le altre disposizioni penali contenute nella disciplina dei rifiuti. In ogni caso, non può essere taciuto che, nonostante le difficoltà evidenziate, le quali potevano essere almeno in parte evitate mediante scelte più attente e ponderate, il delitto di "attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti", rappresenta un primo, anche se rudimentale, strumento idoneo a contrastare il fenomeno di criminalità ambientale. È ora finalmente possibile utilizzare strumenti di indagine adeguati alla gravità dei reati commessi dall' "ecomafia" e utili ad illuminare una fitta ragnatela di connivenze e complicità che coinvolge una pluralità di losche figure, alcune delle quali già note agli inquirenti, altre del tutto insospettabili.

Lorenzo Murgia

*Pubblicato il 15 giugno 2008*